
REDDITO IMPRESA E IRAP

Il passaggio dalla competenza alla cassa per i semplificati

di Sandro Cerato

Con l'intento di **evitare salti o duplicazioni d'imposta**, l'[**articolo 1, comma 19, Legge di Bilancio 2017**](#) ha stabilito che, nel caso di **passaggio dalla contabilità semplificata con le regole di competenza** (applicabile fino al 2016) a **quella semplificata per cassa** (applicabile dal 2017 per le imprese che presentano i requisiti), i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione dei redditi imponibili degli **esercizi successivi**. Conseguentemente:

- se i componenti reddituali **hanno già partecipato alla formazione del reddito secondo il previgente principio di competenza**, gli stessi non devono essere più considerati nella determinazione del reddito secondo le regole del nuovo regime di cassa;
- se i componenti reddituali **hanno concorso alla formazione del reddito secondo le regole di cassa**, gli stessi non assumeranno rilevanza nei periodi d'imposta successivi alla fuoriuscita dallo stesso.

A tale proposito, la [**circolare AdE 11/E/2017**](#) richiede che il contribuente predisponga un **prospetto extracontabile** al fine di dimostrare che ha correttamente gestito al passaggio da un regime all'altro.

In questo contributo si propongono dei casi operativi.

Caso 1

Cessione di beni consegnati nel 2016, il cui incasso è avvenuto nel periodo d'imposta successivo (2017). In tal caso, il relativo provento ha concorso alla determinazione del reddito del periodo d'imposta 2016 secondo il principio di competenza e non rileva nella determinazione del reddito del periodo d'imposta 2017, sebbene in tale anno si sia verificato il relativo incasso.

Caso 2

Acquisto di materiali di consumo consegnati nel 2016, il cui pagamento è avvenuto nel periodo d'imposta successivo (2017). Anche in tale fattispecie, il conseguente componente negativo ha partecipato alla determinazione del reddito del periodo d'imposta 2016 secondo il principio di competenza e non rileva nella determinazione del reddito del periodo d'imposta 2017, a prescindere dal fatto che in tale anno si è verificato il relativo pagamento.

Caso 3

Prestazione di servizi ultimata nel 2016, il cui incasso è avvenuto nel periodo d'imposta successivo (2017). In tal caso, il componente positivo di reddito ha partecipato alla determinazione del reddito del periodo d'imposta 2016 secondo il principio di competenza e non rileva nella determinazione del reddito del periodo d'imposta 2017 sebbene in tale anno si sia verificato il relativo incasso.

Caso 4

Cessione di beni consegnati nel 2017, il cui incasso è avvenuto nel periodo d'imposta precedente (2016). In tal caso, il relativo provento è stato irrilevante nella determinazione del reddito del periodo d'imposta 2016 secondo il principio di competenza, e concorre alla determinazione del reddito del periodo d'imposta 2017, a nulla rilevando che l'incasso sia avvenuto nell'anno precedente.

Caso 5

Prestazione di servizi ultimata nel 2017, il cui compenso è stato incassato nel periodo d'imposta precedente (2016). In tal caso, il conseguente componente positivo di reddito è stato irrilevante per la determinazione del reddito del periodo d'imposta 2016 secondo il principio di competenza, e concorre alla determinazione del reddito del periodo d'imposta 2017.

Caso 6

Fattura ricevuta nel 2016 per il pagamento anticipato del canone di locazione semestrale (1.10.2016-31.3.2017) dei locali aziendali, rispetto alla quale è stato rilevato un risconto attivo per stornare al 2017 la quota di costo non di competenza (1.1.2017 – 31.3.2017). In tal caso, la quota di costo rinvia deve concorrere alla formazione del reddito 2017, benché in tale periodo non si verifichi la manifestazione finanziaria.

Caso 7

Rilevazione delle fatture da emettere e da ricevere di fine esercizio 2016 per determinare secondo competenza il reddito relativo al 2016 per le operazioni eseguite o ricevute nell'ultimo periodo dell'anno che sono fatturate e/o pagate nei primi mesi di quello successivo. Anche in tale ipotesi il componente rileva nel 2016, periodo in cui l'operazione si considera effettuata ai sensi dell'[articolo 109, comma 1 e 2, Tuir](#), mentre nessun rilievo assume la manifestazione finanziaria realizzata nel 2017 durante l'applicazione del regime di cassa.

Caso 8

Secondo il criterio di competenza vanno imputate all'esercizio 2016 le **spese per prestazioni di lavoro dipendente** sostenute dall'impresa per tale anno, ma pagate nel 2017. A tali fini, nessun rilievo assume il principio di cassa "allargato" che disciplina l'imponibilità dei compensi solo in capo al lavoratore dipendente.



Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti**